

del diritto. « Essa deve rispondere alla domanda: diritto o torto? È una scienza valutativa. Ma le sue valutazioni sono legate ai propri postulati di validità; sono valutazioni con premesse determinate ». La storia del diritto, invece, studia gli eventi o fatti nella loro peculiarità individuale, mentre la sociologia li studia nel loro aspetto sociale e nella loro connessione causale. Così, ad esempio, quali sono gli effetti delle condizioni economiche nella formazione della legge?

La filosofia del diritto ha altri intendimenti: studia il diritto come fenomeno spirituale per giungere ad una definizione di legge, esaminare i caratteri logici del pensiero giuridico e la funzione delle norme, e da ultimo procedere ad una valutazione delle stesse per sapere quando sono conformi a giustizia. Mi pare, in conclusione, che tre siano i compiti della filosofia del diritto: logico (definizione della legge), metodologico (struttura della norma) ed assiologico (valutazione della stessa).

Ricca di interesse è la lettura delle pagine dedicate a questi argomenti. Desidero, però, data la brevità dello spazio destinato ad una recensione, soffermarmi sull'ultimo problema, quello cioè assiologico o valutativo, anche perchè l'A. ha, a mio avviso, colto in senso concreto la valutazione della norma e quanto essa richiede. Egli, in altre parole, ha voluto soffermarsi sui due termini, indispensabili per aversi un giudizio di valutazione: l'oggetto valutato, o contenuto della norma, e il soggetto valutante o persona. Collegando la valutazione della norma con la libertà della volontà ha voluto proprio porsi al centro dell'ordinamento giuridico, non essendo concepibili le norme al di fuori dei destinatari delle stesse e non potendo le norme sostituire i destinatari. Questa è la ragione per cui un infermo di mente non può essere punito e, da un altro punto di vista, assurda si pre-

senta la legge retroattiva: infatti la mancanza della legge nel momento in cui il soggetto compiva l'azione lo lasciava perfettamente libero di agire e di non agire, mentre la presenza di una legge diversa avrebbe escluso tale possibilità.

Mi pare che qui il Castberg più che alla valutazione delle norme determinanti il contenuto delle azioni, anche in senso negativo (es. non rubare, non uccidere ecc.), problema, questo, pure da lui nelle pagine successive preso in considerazione, intenda riferirsi alle norme che hanno per oggetto l'essere stesso dei comportamenti. Un comportamento è imputabile al soggetto solo se questi poteva conoscere e volere quanto la norma prescriveva. Ecco, a mio parere, il significato del concetto di libertà del volere, che, recentemente, in una sentenza che in Germania ha avuto largo seguito, è stato così efficacemente ribadito. In essa viene esplicitamente dichiarato che se il soggetto agente non conosceva e non poteva conoscere la norma, tramite la c. d. « *Gewissensspannung* », non può essere condannato (cfr. *Entscheidungen des Bundesgerichtshofes*, in « *Strafsachen* », II Bd., Köln. Berlin, 1952, pp. 194-212).

P. L. ZAMPETTI

*Freiburg i. Br., Universität.*

COSCIANI C., *Problemi fiscali del Mercato Comune*. Un vol. di pp. 136. Milano, Giuffrè, 1958.

Senza alcun dubbio uno dei problemi più importanti che dovranno essere affrontati e risolti per la realizzazione ed il funzionamento del Mercato Comune Europeo è costituito dal problema fiscale. Il fatto è che le divergenze esistenti tra gli ordinamenti fiscali dei vari Paesi, divergenze che al contrario di altre difficilmente potranno essere appianate (almeno nel breve periodo)

dipendendo in gran parte dalla volontà del legislatore nei singoli Stati, possono falsare la concorrenza tra i vari paesi membri tanto da mettere in forse il funzionamento del mercato comune stesso. Il problema quindi sta nell'individuare quel sistema di tassazione che dia garanzie di non falsare la concorrenza sia eliminando le distorsioni, sia impedendo gli effetti negativi.

Detto ciò, ognuno potrà rendersi conto dell'importanza ed attualità dell'opera che qui presentiamo che « vuole offrire al lettore un piano di meditazione e di discussione indicando gli aspetti teorici e i termini concreti del problema al di fuori di ogni accento meramente polemico ». « Sarei pago — afferma l'A. nella prefazione — se questo lavoro potesse costituire un contributo positivo per una discussione obiettiva del problema ». Secondo il nostro parere il vasto e completo impianto dell'opera, la semplicità dell'esposizione e la profonda elaborazione teorica di alcuni punti dell'argomento possono far considerare l'opera stessa un notevole contributo sul problema dell'unificazione dei mercati europei, contributo da porre accanto ai numerosi altri forniti dall'A. su altri argomenti.

Dopo aver passato in rassegna nel primo capitolo i tentativi di unificazione economica europea e discusso dei problemi tributari che ne sono scaturiti (con particolare riguardo al caso della Comunità Europea del Carbono e dell'Acciaio), l'A. analizza, nel secondo capitolo, il problema fiscale nell'ambito del Trattato della Comunità Europea. Esaminati i principii generali e le norme fiscali del Trattato, l'A. passa a considerare il concetto di distorsione mettendo in evidenza che il Trattato « non si preoccupa del problema fiscale in se stesso, ma solo in quanto una certa norma o un dato tributo sia suscettibile di produrre determinate conseguenze eco-

nomiche: falsare la concorrenza tra i prodotti dei sei paesi nell'ambito del mercato comune attraverso discriminazioni o distorsioni ». Ammesso però che divergenze nell'ordinamento tributario possono provocare divergenze nelle posizioni di partenza dei vari paesi, si tratta di identificare quali imposte o istituti tributari sono suscettibili di falsare la concorrenza e di procedere poi all'esame delle opportunità e delle possibili maniere per evitare che ciò avvenga.

Spesso si afferma che la concorrenza può venir falsata da una differente pressione tributaria globale. L'A. però osserva, a nostro parere giustamente, che « una più elevata pressione tributaria non pone necessariamente il Paese che la sopporta in una situazione di inferiorità produttiva rispetto agli altri paesi con cui è in concorrenza, ma nella migliore delle ipotesi può servire come base per una semplice presunzione di inferiorità ». E ciò perchè, a parte le lacune di natura statistica inerenti al calcolo della pressione tributaria, per poter stabilire la pressione esercitata in un dato paese sulla produzione nazionale occorrerebbe conoscere anche la composizione qualitativa delle spese dello Stato (produttive o meno).

Inoltre anche un livellamento della pressione tributaria globale (supposto ciò possibile) non sarebbe sufficiente — continua l'A. — per eliminare ogni distorsione data la divergenza delle strutture fiscali nei vari paesi. Non vogliamo a questo punto discutere dei rapporti tra struttura economica e struttura fiscale (che del resto l'A. analizza ottimamente all'inizio del capitolo). Quello che è sufficiente mettere in evidenza è che mentre « le imposte che aggravano i costi (in genere le imposte indirette) attuano una discriminazione tra i produttori, nel senso che le loro condizioni di produzione sono diverse a seconda del paese in cui agiscono », le imposte che non

portano ad aggravii di costo (in genere le imposte dirette) pongono tutti i produttori nei singoli mercati di consumo sullo stesso piede di uguaglianza. E' chiaro quindi che per eliminare ogni distorsione non è sufficiente livellare la pressione tributaria globale se esistono divergenze nella composizione qualitativa delle entrate nei vari paesi.

A questo punto l'A. si propone di studiare quali sono i sistemi che possono portare alla soluzione del problema fiscale. Nel capitolo terzo egli esamina la tesi della tassazione del paese produttore e, dopo aver esposto i motivi che giustificano tale tesi, esamina l'ipotesi della compensazione automatica della diversa pressione fiscale attraverso il corso dei cambi basata sul « principio della parità dei poteri d'acquisto ». Dopo una profonda disamina critica, l'A. giustamente rifiuta tale ipotesi che del resto anche i suoi sostenitori ritengono valida solo se esistono due condizioni particolari: 1) che i cambi siano flessibili e non rigidi; 2) che la formulazione della compensazione automatica ha senso solo per la pressione fiscale media e cessa di aver valore in ogni caso in cui un prodotto scambiato con l'estero incorpori un ammontare di imposte superiore o inferiore a tale media. Ma se la tesi del correttivo automatico del corso dei cambi viene scartata, è chiaro che il sistema della tassazione presso il mercato produttore può venir attuata solo se le divergenze degli aggravii di costo vengono contenute in limiti modesti o, in altri termini, se è possibile armonizzare tra loro i vari sistemi tributari.

Questo problema viene affrontato dall'A. nel capitolo quarto in cui si conclude che « il problema dell'armonizzazione presenta, per ora, tutte le caratteristiche di un problema quasi insolubile » dato che « l'armonizza-

zione dei sistemi fiscali potrà seguire e non precedere una certa armonizzazione delle strutture sociali ed economiche ed un certo livellamento delle condizioni di vita delle varie collettività, processo che senza dubbio potrà verificarsi man mano che il mercato comune si consoliderà nell'economia dei sei paesi ».

Da ciò deriva che l'unico sistema da attuarsi attualmente per le imposte indirette rimane quello della tassazione presso il mercato consumatore che non sembra dar luogo ad inconvenienti sostanziali; a parte il pericolo di far rivivere certe forme di protezionismo.

Se ci siamo dilungati nell'esposizione è stato per mostrare al lettore la vastità e la completezza degli argomenti trattati e la bontà di alcune conclusioni. Qualche riserva potrebbe essere levata a proposito dell'armonizzazione dei sistemi tributari che l'A., come si è detto, considera per ora come un problema insolubile. Si potrebbe osservare però che se è vero che la struttura fiscale (intesa ad esempio come espressa dal rapporto tra imposte dirette ed indirette) riflette lo stato della struttura economica, è anche vero che essa è in buona parte il risultato dell'amministrazione e della organizzazione del sistema tributario, che non sono necessariamente legate alla struttura economica. Tanto per fare un esempio possiamo dire che oggi in Italia il gettito delle imposte dirette potrebbe aumentare se coloro che devono pagare queste imposte le pagassero veramente. Queste però sono osservazioni che nulla tolgono alla bontà dell'opera, che raccomandiamo caldamente a chi, economista o politico, sia interessato ai problemi del Mercato Comune.

G. C. MAZZOCCHI

*Milano, Università Cattolica.*